

STATUTO

**VENTO DEL SUD SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
MUTUALITA'
PREVALENTE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTO NA VIA GANDHI 5

Numero REA: NA - 958396

Codice fiscale: 08439971212

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-08-2016 - Statuto completo	2
--	---

	l'approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 16.15 (sedici e mi-	
	nuti quindici). In parte scritto con mezzi meccanici da persona di mia fi-	
	ducia ed in parte scritto da me Notaio su un foglio per tre facciate oltre la	
	presente.	
	In originale firmato:	
	MELE Raffaele	
	MANNINI Odile	
	CUCCO Vincenzo	
	Fabrizio Branca Notaio (Impronta del sigillo)	
	Allegato "A" all'atto Raccolta n. 4272	
	NORME DI FUNZIONAMENTO	
	TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Art. 1 - Costituzione - disciplina	
	E' costituita una Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata	
	VENTO DEL SUD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALI-	
	TA' PREVALENTE.	
	La Cooperativa è disciplinata, in quanto compatibili, dalle norme sulle so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	Qualora durante la vita della società la cooperativa abbia più di dicianno-	
	ve soci cooperatori ed un attivo dello stato patrimoniale superiore ad un	
	milione di Euro l'atto costitutivo dovrà essere modificato in quanto saran-	
	no applicabili alla cooperativa, in quanto compatibili, le norme sulle so-	
	cietà per azioni ai sensi dell'art. 2519 c.c..	
	ART. 2 SEDE	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Quarto (NA).	
	4	

	Con delibera assunta in conformità alla legge e alle norme di funziona-	
	mento, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie	
	e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.	
	ART. 3 DURATA	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere proro-	
	gata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente, con	
	delibera dell'assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima	
	che siano stati estinti i mutui eventualmente contratti.	
	ART. 4 SCOPO ED OGGETTO	
	La cooperativa non ha alcuna finalità speculativa ma segue i principi del-	
	la mutualità nel rispetto della prevalenza degli scopi mutualistici di cui a-	
	gli art. 2512 e seguenti del c.c..	
	La società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti dei terzi e	
	potrà avvalersi anche di lavoratori/professionisti esterni.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comu-	
	nità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei citta-	
	dini attraverso:	
	1) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	2) La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi.	
	Pertanto la Cooperativa viene ad identificarsi nel modo seguente:	
	cooperativa sociale a scopo plurimo, secondo quanto espressamente spe-	
	cificato nella Circolare n. 153/96 del Ministero del Lavoro, con collega-	
	mento funzionale tra le attività di tipo a) e b) come indicato dalla predetta	
	circolare Ministeriale e obbligo di separazione delle gestioni relative alle	
	5	

	diverse attività esercitate.	
	Quanto sopra anche ai sensi dell'art. 1 lettere a) e b) della legge	
	08/11/1991 n. 381 e successivi articoli e della Circolare 08/11/1996 n.	
	153/96 del Ministero del Lavoro e per ogni altro disposto di legge.	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro nè finalità speculative, ma intende	
	far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i meto-	
	di ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea co-	
	operazione, alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.	
	La Cooperativa si propone:	
	1) l'integrazione sociale, l'inserimento lavorativo, la promozione umana	
	degli svantaggiati, mediante le iniziative atte a favorire il progresso degli	
	stessi sul piano umano, familiare, sociale, ricreativo e culturale;	
	2) attività lavorative e commerciali quali a titolo meramente esemplifi-	
	cativo:	
	a) attività di produzione, lavorazione, commercializzazione di prodotti a-	
	limentari e non, sia nei locali della cooperativa (di proprietà o in locazio-	
	ne) che presso soggetti od aziende;	
	b) attività di pulizia, disinfezione, sanificazione di ambienti civili, indu-	
	striali e ospedalieri, manutenzione di aree verdi nonché l'attività di facchi-	
	naggio, confezionamento, cernita, assemblaggio ed imballaggio di prodot-	
	ti ed articoli vari ed ogni altro servizio preliminare e complementare agli	
	stessi;	
	c) attività turistiche, alberghiere, di affittacamere, ostelli, di ristorazione in	
	genere, mense aziendali e non e qualsivoglia attività commerciale per la	
	vendita al minuto e all'ingrosso compresa la somministrazione di cibi e	
	6	

	bevande mediante acquisto, locazione e contratti di gestione;	
	d) gestire per conto proprio o per conto terzi servizi di segretariato, elabo-	
	razione testi, servizi informatici, di siti internet, nonché servizi di disbrigo	
	pratiche presso Enti Pubblici e Privati per persone disabili e/o svantaggia-	
	te o in stato di bisogno compresi cittadini immigrati ed emarginati presen-	
	ti sul territorio;	
	e) attività di formazione inerente alle attività svolte dalla cooperativa, atti-	
	vità esercitata direttamente o per conto di terzi.	
	Potrà inoltre gestire centri di accoglienza, socializzazione, di recupero per	
	persone anziane, ex carcerati e disabili e altre strutture finalizzate al mi-	
	glioramento della qualità di vita e al recupero, nonché altre iniziative per	
	il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale.	
	Per il perseguimento degli scopi prefissati, svolgerà in forma stretta-	
	mente coordinata alle attività anzidette, anche le attività di cui all'art.	
	1 lettera a) L. 381/91 e in dettaglio:	
	- gestire servizi di riabilitazione, servizi assistenziali e di sostegno tanto	
	domiciliari che presso case di cura per anziani, disabili e/o svantaggiati, in	
	proprio e c/terzi effettuati tanto per strutture pubbliche che private.	
	Le suddette attività possono ruotare attraverso collegamenti con Enti Lo-	
	cali ed i vari assessorati interessati alle attività: artigianato, agricoltura, tu-	
	rismo, sanità ed i servizi sociali della Regione o di altri Enti.	
	La Cooperativa potrà operare altresì con il Fondo Sociale Europeo per o-	
	pere di interesse: riabilitativo - fisico lavorativo, socio - assistenziale, dei	
	soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere	
	7	

	qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate,	
	nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie passive neces-	
	sarie od utili alla realizzazione degli scopi stessi e, comunque, sia indiret-	
	tamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro, e solo	
	per indicazione esemplificativa;	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in impre-	
	se che svolgono attività analoghe e comunque accessorie a quella sociale;	
	2) dare adesioni e partecipazioni in Enti ed organismi consortili e fideius-	
	sori, dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed age-	
	volare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;	
	3) concedere avalli cambiari, fideiussori, stipulare contratti di locazione fi-	
	nanziaria quale parte locataria con le società preposte e fidi bancari ed o-	
	gni altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del	
	credito ai soci;	
	4) promuovere o partecipare ad enti, società, consorzi di garanzia fidi pro-	
	mossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la	
	facilità al credito di ogni tipo ed a ogni iniziativa di reperibilità di mezzi fi-	
	nanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie ga-	
	ranzie di fideiussione.	
	A tal fine la cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni di legge ove	
	prescritte, così come si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di	
	legge previste per la cooperazione e per lo specifico settore di attività che	
	ne forma l'oggetto;	
	5) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituen-	
	8	

	do una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la	
	raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto nel rispetto dell'art. 12 leg-	
	ge 17/2/1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamate dall'art.	
	13 D.P.R. 29/09/1973 n. 601 e successive modificazioni. Sono tassativa-	
	mente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamate dal	
	D.R.L. 12/03/1936 n. 375, dalle leggi 07/06/1974 n. 216 e 23/03/1983 n. 77	
	nonchè, quelle di cui al d.l. 03/05/1991 n. 143 e loro successive modifiche	
	e integrazioni.	
	La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico,	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare	
	procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o al-	
	l'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed e-	
	ventuali modifiche ed integrazioni. Sono escluse tutte le attività vietate	
	dalla legislazione vigente e futura alle società cooperative ed alle Onlus.	
	TITOLO II: SOCI	
	ART. 5 REQUISITI	
	Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo sta-	
	bilito dalle legge. Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interes-	
	si contrastanti con quelli della cooperativa, per professione , capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono ed in-	
	tendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali, attivamente	
	cooperando al suo esercizio ed al suo sviluppo. I minori possono far parte	
	della cooperativa nei modi e con le autorizzazioni previste dalla legge. E'	
	altresì consentita, ai sensi art. 14 legge 31/01/1992 n. 59, l'ammissione co-	
	9	

	me soci di elementi tecnici nel numero necessario al buon funzionamento	
	dell'impresa sociale. Non possono essere soci coloro che esercitano in pro-	
	prio attività identiche o affini a quelle della cooperativa.	
	Possono divenire soci:	
	a) soci cooperatori che possono prestare la propria opera ottenendo quale	
	corrispettivo un compenso come meglio specificato nel presente statuto e	
	nel regolamento interno;	
	b) soci volontari che offrono spontaneamente e gratuitamente la propria	
	opera esclusivamente per fini di solidarietà;	
	c) le persone giuridiche pubbliche e private i cui statuti contemplino e-	
	spressamente il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative	
	sociali;	
	d) soci speciali quali previsti dal successivo articolo 5 bis.	
	Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge	
	in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme	
	in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese ef-	
	fettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in	
	applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le	
	prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura comple-	
	10	

	mentare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Le modalità di sottoscrizione della quota del capitale sociale e l'importo	
	della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo dovute dai soci vo-	
	lontari, nonché altri eventuali rapporti tra gli stessi e la cooperativa non	
	compresi nel presente statuto, saranno stabiliti con apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto del presente statuto e	
	delle norme di legge vigenti in materia.	
	Con delibera dell'Organo di Amministrazione possono diventare soci o-	
	norari della Cooperativa persone fisiche e giuridiche aventi particolari ti-	
	toli di merito nei confronti della Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'ap-	
	partenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.	
	Articolo 5 bis - Soci Speciali	
	L'Organo di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla leg-	
	ge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in	
	ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimen-	
	to nell'impresa. L'Organo di amministrazione può ammettere alla cate-	
	goria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici,	
	in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo di amministrazione, in confor-	
	mità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione;	
	11	

	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'am-	
	missione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle	
	assemblee, ma esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'appro-	
	vazione del bilancio, inoltre egli non può rappresentare in assemblea altri	
	soci.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 16, an-	
	che in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	e di inserimento nell'impresa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nell'Or-	
	gano di Amministrazione della cooperativa.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dall'art. 9 del presente	
	statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accogli-	
	mento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima	
	della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla	
	legge e dall'art. 10 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo	
	di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano	
	agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento	
	e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.	
	In tal caso l'organo di amministrazione deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le moda-	
	lità e con gli effetti previsti dall'art. 6. In caso di mancato rispetto dei sud-	
	detti livelli, l'organo di amministrazione può deliberare il provvedimento	
	12	

	di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'art. 10.	
	Art. 6 - AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo	
	di amministrazione nella quale indichi:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, Codice fiscale, citta-	
	dinanza;	
	b) attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dalle norme di funziona-	
	mento e dai regolamenti, se deliberati;	
	c) l'entità della quota che intende sottoscrivere, nei limiti di cui all'art. 7 e	
	al successivo art. 13.	
	La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentan-	
	te, dovrà indicare:	
	a) la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e, ove esista, la se-	
	de amministrativa, il codice fiscale, gli estremi di iscrizione nel registro	
	delle Imprese;	
	b) la persona fisica che rappresenterà la persona Giuridica in tutti i rap-	
	porti sociali conseguenti la qualità di socio ivi compresa la partecipazione	
	alle Assemblee ed il mandato per l'eventuale assunzione di cariche sociali;	
	c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione delle	
	norme di funzionamento che conferisce a detto organo i relativi poteri;	
	d) l'ammontare della quota sociale che la persona giuridica intende sotto-	
	scrivere.	
	Alla domanda dovrà essere allegata copia del vigente atto costitutivo e	
	delle norme di funzionamento, copia dell'ultimo bilancio approvato, elen-	
	13	

	co dei componenti le cariche sociali. Infine, tutte le domande indistinta-	
	mente dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza ed accettazio-	
	ne integrale delle presenti norme di funzionamento.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'Organo di ammini-	
	strazione con deliberazione motivata, salvo il ricorso in caso di rigetto al-	
	l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2528 c.c..	
	Per tutti i rapporti intercorrenti con la cooperativa, ad ogni effetto di legge	
	e delle presenti norme di funzionamento, il domicilio e la sede dei soci sa-	
	ranno quelli risultanti dal libro dei soci desunti dalla domanda di ammis-	
	sione, salve future variazioni che dovranno essere comunicate alla coope-	
	rativa per iscritto.	
	ART. 7 ADEMPIMENTI DEI NUOVI SOCI	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta,	
	una somma da determinarsi dall'organo di amministrazione per ciascun e-	
	sercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ulti-	
	mo bilancio approvato.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro	
	dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato	
	l'intero versamento.	
	Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al Fondo di riserva	
	legale.	
	ART. 8 OBBLIGHI DEI SOCI	
	Aderendo alla società i soci si obbligano:	
	a) ad osservare le presenti norme di funzionamento, gli eventuali regola-	
	menti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;	
	14	

	b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata salvo il ve-	
	rificarsi di una delle cause previste dalle presenti norme di funzionamen-	
	to e per la durata della qualità di socio;	
	c) a non prestare, senza espresso assenso dell'organo di amministrazione,	
	lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto u-	
	guale o analogo a quello della cooperativa;	
	d) a non esercitare in proprio imprese identiche o affini a quella della coo-	
	perativa;	
	e) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere pregiudizie-	
	vole agli interessi della società.	
	ART. 9 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - RECESSO	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, morte	
	(scioglimento volontario o liquidazione concorsuale per le persone giuri-	
	diche). Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma delle presenti nor-	
	me di funzionamento, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio ab-	
	bia perduto i requisiti per l'ammissione oppure non si trovi più in grado	
	di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di	
	recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con rice-	
	vuta di ritorno o consegnata a mano e controfirmata. Essa ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; in ogni caso il recesso	
	non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbliga-	
	zioni verso la società. Spetta all'organo di amministrazione constatare se	
	ricorrono i motivi che, a norma della legge e delle presenti norme di fun-	
	zionamento, legittimano il recesso e a provvedere di conseguenza nell'in-	
	15	

	teresse della società.	
	ART 10 DECADENZA ED ESCLUSIONE	
	La decadenza sarà deliberata dall'Organo di amministrazione nei confron-	
	ti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengano a tro-	
	varsi in una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 5, di quelli in	
	possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia e	
	che abbiano comunque superato i 60 (sessanta) anni di età, oppure nel ca-	
	so di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrono particolari esigenze interne alla cooperativa l'Organo	
	Amministrativo ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano	
	raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di so-	
	pravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecu-	
	zione del rapporto sociale.	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del	
	socio:	
	a) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle	
	quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la società;	
	b) che svolga attività di concorrenza o contrarie agli interessi sociali;	
	c) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale	
	notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del codice civile;	
	d) che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di apparte-	
	nere alla cooperativa;	
	e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile;	
	f) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	16	

	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari al domicilio risultante dal	
	libro soci.	
	ART. 11 DECESSO	
	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione. In caso di pluralità di eredi o legatari questi dovranno nominare un rappresentante comune.	
	ART. 12 RIMBORSO DELLE QUOTE	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione il primo comma dell'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale della quota versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'articolo 7 legge 31/01/1992 n. 59, oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i centoottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	La domanda di rimborso deve essere presentata attraverso comunicazione scritta a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei centoottanta giorni suddetti. Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra, saranno devolute a riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la società, per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della	
	17	

	quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società,	
	fino al giorno in cui la cessazione della qualifica di socio si è verificata.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la so-	
	cietà e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.	
	TITOLO III: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 13 PATRIMONIO	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimita-	
	to di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 25,82	
	(venticinque virgola ottantadue) nè superiore al limite massimo stabilito	
	dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione di	
	cui all'articolo 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti, esclusi, agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo	
	precedente;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di partico-	
	lari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assisten-	
	za, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in gene-	
	rale;	
	e) da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di li-	
	beralità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.	
	E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci sia durante la vita della	
	società che all'atto del suo scioglimento.	
	I conferimenti dei soci possono essere fatti in denaro o in natura.	
	18	

ART. 14 CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo di amministrazione.

ART. 15 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 BILANCIO ANNUALE

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo di amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi con criteri amministrativi di oculata prudenza e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in presenza di particolari esigenze, segnalate nella relazione dell'organo amministrativo, relative alla struttura ed all'oggetto della società, il termine può slittare a non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli Amministratori e l'Organo di controllo, qualora nominato, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico: il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui	
	annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare.	
	L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l' integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Gli utili netti annuali saranno così destinati:	
	a) per almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 comma 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche e integrazioni, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 L. 31/01/92 n. 59;	
	d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà in nessun caso essere superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e comunque nei limiti previsti dall'art. 2514 let.a) c.c. e successive modifiche e integrazioni;	
	20	

e) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria.	
TITOLO V: ORGANI SOCIALI	
Art. 17 - Organi sociali	
Sono organi sociali della cooperativa:	
a) l'assemblea dei soci;	
b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;	
c) l'organo di controllo (ove necessario per legge).	
A) ASSEMBLEA	
Art. 18 - Decisioni dei soci - Convocazione dell'assemblea	
Le decisioni dei soci nelle materie e sugli argomenti di loro competenza sono prese in assemblea, col metodo collegiale.	
L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata, anche consegnata a mano e controfirmata, oppure a mezzo fax (purchè confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione agli indirizzi di posta elettronica comunicati alla società ed annotati nel libro soci. In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.	
L'assemblea potrà svolgersi anche con soggetti intervenienti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in forma di audio/videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare a condizione	
21	

	che:	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video colle-	
	gati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;	
	- il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante siano presenti nel-	
	lo stesso luogo; in tale luogo si intenderà svolta la riunione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli interve-	
	nuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vota-	
	zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e visionare, riceve-	
	re o trasmettere documenti inerenti la discussione.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'elenco delle materie	
	poste all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza per la	
	prima e per l'eventuale seconda convocazione (quest'ultima in giorno di-	
	verso rispetto a quello fissato per la prima).	
	L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione,	
	quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappre-	
	sentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo	
	Amministrativo nonchè l'Organo di Controllo, qualora esistente, e se nes-	
	suno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori	
	e l'organo di controllo, se nominato, dovranno rilasciare una apposita di-	
	22	

	chiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale di-	
	chiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del	
	giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art. 19 - Diritto al voto - rappresentanza in assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	soci da almeno novanta giorni e siano in regola con gli obblighi assunti	
	verso la società.	
	Ogni socio, persona fisica o persona giuridica, ha diritto ad un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.	
	I soci che non possono intervenire personalmente all'assemblea possono	
	farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta.	
	Ogni socio può rappresentare al massimo tre altri soci. Le deleghe, che	
	non possono essere conferite agli amministratori e all'organo di controllo,	
	devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli	
	atti sociali.	
	Art. 20 - Presidenza dell'assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministratio-	
	ne o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento es-	
	sa è presieduta da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.	
	Art. 21 - Svolgimento dell'assemblea	
	Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano	
	con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea	
	volta per volta.	
	Deve procedersi a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un	
	quinto dei soci presenti.	
	23	

	Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea che	
	potrà essere scelto anche tra i non soci.	
	L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto	
	da un notaio.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.	
	Art. 22 - Validità delle delibere	
	L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare,	
	in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti spettanti ai soci; in seconda convo-	
	cazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci pre-	
	senti o rappresentati nell'adunanza.	
	B) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 23 - Organo Amministrativo - La società potrà essere amministrata:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre	
	membri ad un massimo di quindici membri.	
	L'amministratore Unico o la maggioranza dei Consiglieri di Amministra-	
	zione dovranno essere soci della società.	
	Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente, un	
	vice presidente ed un segretario, quest'ultimo incaricato, di norma, della	
	redazione dei verbali. Occorrendo, di volta in volta, il consiglio può nomi-	
	nare un segretario, anche non socio, quest'ultimo incaricato, di norma del-	
	la redazione dei verbali.	
	Art. 24 - Durata in carica - Se non è diversamente disposto al momento	
	24	

	della nomina gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggi-	
	bili. In qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea. Gli am-	
	ministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a	
	compenso, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabi-	
	lire che vengano loro concessi gettoni di presenza e compensi nei limiti di	
	legge. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per	
	conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Art. 25 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione - Delibera-	
	zioni - Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o da	
	chi lo sostituisce, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne venga fatta	
	motivata domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sinda-	
	cale.	
	La convocazione è fatta coi mezzi che il presidente ritiene opportuni, ma	
	in modo che i Consiglieri ed l'organo di controllo siano avvertiti almeno	
	un giorno prima della data fissata per la riunione.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza	
	della maggioranza degli amministratori in carica, compreso il presidente o	
	chi ne fa le veci.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri pre-	
	senti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia	
	richiesto anche da un solo consigliere oppure si tratti di affari nei quali	
	siano interessati componenti dell'organo di controllo, amministratori op-	
	pure loro parenti od affini fino al terzo grado. Il consigliere personalmen-	
	te interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal parteci-	
	25	

	pare alle deliberazioni.	
	A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle	
	segrete la parità importa la reiezione della proposta.	
	Art. 26 - Poteri - Il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico	
	sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, in confor-	
	mità delle leggi e delle norme di funzionamento. Spetta loro tra l'altro:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) stendere bilanci;	
	c) predisporre eventuali regolamenti interni, che dovranno essere appro-	
	vati dall'assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda per il conseguimento degli scopi	
	sociali;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;	
	f) conferire procure per singoli atti, ferme restando le facoltà attribuite al	
	presidente del consiglio dall'art. 29;	
	g) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni	
	e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della società ad organi federali o consortili;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei	
	soci;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria ammi-	
	nistrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione	
	soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano	
	riservati all'assemblea, l'organo di amministrazione ha quindi la facoltà di	
	nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudi-	
	26	

	ziaria o amministrativa od in qualsiasi grado di giurisdizione; concedere	
	fideiussioni, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere ob-	
	blighi in ordine a finanziamenti agevolati, rilasciare procure e fare con-	
	venzioni con Enti Pubblici;	
	m) nominare organismi tecnici;	
	n) aprire c/c presso istituti di credito e porre in essere qualsiasi operazioni	
	bancarie.	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare parte del-	
	le proprie attribuzioni al Presidente, ad un comitato esecutivo nonché ad	
	altri suoi membri, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.	
	Art. 27 - Rinuncia, Decadenza, Scadenze - I consiglieri che intendono ri-	
	nunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al consiglio di	
	amministrazione ed all'organo di controllo. I consiglieri che, senza giusti-	
	ficato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del	
	consiglio decadono dalla carica. I consiglieri decaduti, rinunciatari o che	
	comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti	
	da altri nominati dal consiglio di amministrazione con deliberazione ap-	
	provata dall'organo di controllo se esistente, secondo le modalità e nei li-	
	miti dell'art. 2386 codice civile. La cessazione degli amministratori per	
	scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il consiglio di	
	amministrazione è ricostituito.	
	Art. 28 - Poteri di rappresentanza - Il Presidente del consiglio di ammi-	
	nistrazione o l'Amministratore Unico hanno la firma e la rappresentanza	
	legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Essi sono autorizzati a	
	ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati,	
	27	

	qualunque sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietan-	
	za.	
	Il presidente o l'Amministratore Unico possono, nei limiti di legge, confe-	
	rire procura speciale per singoli atti anche a soggetti estranei alla società.	
	In caso di assenza o impedimento del presidente, le mansioni ed i poteri a	
	lui attribuiti nonché la rappresentanza della società spettano al vice Pre-	
	sidente in carica o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato	
	dal consiglio. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma	
	del vice presidente fa piena prova dell'assenza ed impedimento del presi-	
	dente	
	C) ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 29 - Composizione e durata	
	Nei casi obbligatori, previsti dall'art. 2477 del C.C., l'Assemblea provve-	
	derà a nominare un sindaco unico, che durerà in carica tre anni ed a cui	
	spetteranno anche le funzioni di revisione contabile, stabilendone il com-	
	penso per l'intero periodo. Resta comunque in facoltà dell'Assemblea no-	
	minare un sindaco unico o un revisore, anche fuori dai casi obbligatori di	
	cui al predetto art. 2477 C.C.	
	In ogni caso l'Assemblea potrà optare per la nomina di un organo di con-	
	trollo collegiale, composto di tre membri, di cui uno con funzioni di presi-	
	dente, determinandone eventuali competenze particolari, poteri, durata in	
	carica ed emolumenti complessivi.	
	Art. 30 - Poteri dell'Organo di controllo	
	All'organo di controllo, se nominato, compete il controllo contabile ed il	
	controllo della gestione della società. Esso deve vigilare l'osservanza delle	
	28	

	leggi, delle norme di funzionamento e dei regolamenti interni, se delibera-	
	ti, nonchè accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corri-	
	spondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei li-	
	bri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali.	
	L'organo di controllo deve anche:	
	a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con	
	l'osservanza delle normative legislative;	
	b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e banca e l'esi-	
	stenza dei valori e titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pe-	
	gno, cauzione o custodia;	
	c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e dell'Organo di amministra-	
	zione;	
	e) convocare l'assemblea quando non vi provvedano gli amministratori.	
	L'organo di controllo, se nominato, deve riunirsi almeno ogni tre mesi.	
	In caso di organo collegiale le deliberazioni devono essere prese a mag-	
	gioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 31 - Collegio Arbitrale	
	Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa	
	purchè per legge possa formare oggetto di compromesso, sarà decisa da	
	un arbitro nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente	
	della Camera di Commercio nella cui provincia è posta la sede sociale.	
	L'arbitro giudicherà secondo equità e con lodo inappellabile (ove ciò sia	
	29	

	consentito dalla normativa vigente).	
	TITOLO VI	
	DISPOSIZIONI GENERALI FINALI	
	Art. 32 - Trattamento economico soci lavoratori	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci che prestano continuativa-	
	mente la loro opera nella cooperativa verrà stabilito da apposito regola-	
	mento da approvare.	
	Art. 33 - Scioglimento della società	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più	
	liquidatori, scegliendoli tra i soci e non soci, stabilendone i poteri. Il patri-	
	monio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimbor-	
	so del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve esse-	
	re destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della co-	
	operazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge 31/01/1992 n. 59.	
	Art. 34 - Requisiti mutualistici	
	E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società coope-	
	rativa di:	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previ-	
	sto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) nel caso di emissione di strumenti finanziari, previa modifica delle nor-	
	me di funzionamento, di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sot-	
	toscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	30	

29 di 30

30 di 30